

Milano, 4 marzo 2020

Alla Presidente della IV Commissione Permanente  
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia  
dr.ssa Mara Piccin

Alle consigliere ed ai consiglieri regionali della IV Commissione Permanente  
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

**e.p.c.**

All'UNAR  
Presidenza del Consiglio dei Ministri in Largo Chigi, 19 – 00187 Roma  
segreteriaunar@governo.it – unar@unar.it

Al Garante regionale dei diritti della persona della regione Friuli Venezia Giulia,  
prof. Paolo Pittaro  
Piazza Oberdan, 5 Trieste  
garantefvg@regione.fvg.it

**Oggetto: Incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione - Documenti richiesti ai cittadini stranieri - Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 21 ottobre 2019 - elenco degli Stati dove è oggettivamente impossibile procurarsi la certificazione per i redditi e il patrimonio posseduto nel paese di origine**

Con delibera n. 199 dd. 04 febbraio 2020, la Giunta regionale del FVG ha approvato in prima lettura il *“Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1”* (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

La Giunta regionale approverà definitivamente il Regolamento una volta acquisito il parere da parte della IV Commissione del Consiglio Regionale come previsto dall'art. 12 della L.R. FVG n. 1/2016.

La proposta di Regolamento approvata prevede, tra i requisiti per accedere alla prestazione sociale del sostegno al pagamento del canone di locazione dei conduttori meno abbienti, quello di non essere proprietari o usufruttuari di altri alloggi, in Italia o all'estero. In relazione a tale requisito, viene previsto per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, l'obbligo di presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza (art. 9 c. 3 Regolamento).

Tale norma regolamentare intende dare applicazione a quanto previsto dall'art. 29 c. 1 bis della citata L.R. n.

1/2016, introdotto dall' art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018.

Tale previsione normativa presenta, tuttavia, evidenti profili di incompatibilità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. perché suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra cittadini italiani/euro unitari e cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, poiché solo a questi ultimi viene richiesta la produzione di documentazione ulteriore per l'accesso alla prestazione sociale.

La previsione normativa inoltre contrasta con il principio costituzionale di ragionevolezza perché non tiene conto come in molti casi il cittadino straniero non può ottenere la documentazione richiesta perché non prevista dall'ordinamento straniero. Questo fatto è stato espressamente riconosciuto dal D.M. 21 ottobre 2019 che, con riferimento ad analoga previsione contenuta nella normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, ha indicato i soli 19 Paesi nei quali è possibile ottenere da una "autorità competente" la documentazione attestante l'esistenza o meno di immobili di proprietà nel Paese estero di origine o di provenienza del cittadino straniero.<sup>1</sup> Come indicato dalle premesse del provvedimento ministeriale, il citato decreto attesta "*gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione..., con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari*". Risulta del tutto evidente, dunque, che detto Decreto Ministeriale, pur riferito all'istituto del Reddito di Cittadinanza, nei suoi contenuti, ha valenza generale nell'indicare come, al di fuori dei Paesi riportati nell'apposito elenco, non sia possibile richiedere documenti attestanti l'inesistenza di immobili.

Appare, quindi illogico che la Pubblica Amministrazione possa mettere in discussione un diritto fondamentale della persona quale il diritto alla casa (tutelato dall'art. 34 della Carta europea dei diritti fondamentali) per la mancanza di un documento che la stessa Pubblica Amministrazione riconosce essere impossibile da reperire.

L'assenza di ragionevolezza della previsione in questione si misura pure sul fatto che la documentazione richiesta, quand'anche fosse teoricamente ottenibile, implicherebbe costi esorbitanti per il cittadino straniero richiedente, dovendo essere ottenuta da ciascun componente del nucleo familiare con conseguente moltiplicazione delle procedure e relativi costi di traduzione e autenticazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero; costi che risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione richiesta dell'incentivo alla locazione, con conseguente obiettivo effetto dissuasivo discriminatorio su base di nazionalità.

Il carattere irragionevolmente discriminatorio della previsione normativa si misura sul fatto che, mentre tutti i residenti in Italia, siano essi italiani o stranieri, sono obbligati a denunciare all'Agenzia delle Entrate le proprietà immobiliari all'estero ai fini IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, ex art. 19 c. 13 D.L. 201/11 conv. in L. 214/11), solo per i cittadini stranieri la presenza o l'assenza di tale denuncia viene considerata di per sé insufficiente o dovrebbe essere integrata dagli ulteriori documenti.

Parimenti, poiché l'accesso al beneficio del sostegno alle locazioni è condizionato ad un determinato reddito ISEE, i Comuni già dispongono di un documento, rilasciato sulla base delle informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza o meno di proprietà all'estero (si veda l'art. 10 c. 7 lett. m) DPCM 159/13 che impone di indicare anche gli immobili all'estero).

<sup>1</sup> <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DI-21-ottobre-2019-Rdc-Stati-esteri.pdf>

In sintesi, la previsione normativa regionale introduce, per i soli cittadini stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato ai fini fiscali e ISEE e determina, quindi, un aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale, in violazione dei principi di uguaglianza costituzionale, così come del principio di parità di trattamento di cui alla normativa dell'Unione europea (ad es. direttiva n. 109/2003 sui lungo soggiornanti).

Tali argomentazioni sono state sollevate dal Governo nel ricorso per questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale di norme analoghe della Regione Abruzzo (L.r. 31 ottobre 2019, n. 34).<sup>2</sup>

In relazione a quanto sopra illustrato, si chiede con la presente che il Regolamento regionale recepisca quanto indicato nel D.M. 21 ottobre 2019, eventualmente aggiungendo all'art. 9 c. 3 un comma 3 bis con la seguente formulazione:


*“L'art. 9 c.3 trova applicazione esclusivamente con riferimento ai cittadini dei Paesi di cui all'elenco del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 ottobre 2019. L'elenco potrà essere aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria”.*

Preme sottolineare, infine, che l'applicazione del Regolamento sul beneficio del sostegno alle locazioni, nel testo approvato dalla Giunta regionale senza i correttivi ivi proposti, avrebbe conseguenze devastanti proprio sulle fasce di popolazione più esposte alle condizioni di povertà e disagio abitativo. Per quanto concerne il differenziale di reddito, le più recenti indagini ISTAT evidenziano che in Italia il livello di reddito mediano delle famiglie con stranieri è inferiore di oltre 6 mila euro rispetto a quello delle famiglie di soli italiani e che tale gap sale nel Nord-Est a quasi 11 mila euro (-30,9%). Ne consegue che tra coloro che vivono in famiglie con almeno un cittadino non italiano il rischio di povertà e di esclusione sociale è quasi il doppio (51%) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (27,5%). Per quanto concerne la condizione abitativa, secondo un'indagine della Banca d'Italia (2014), solo il 23,4% della popolazione straniera residente in Italia vive in un alloggio in proprietà a fronte del 78,6% della popolazione italiana.

E' del tutto evidente che privare del sostegno alle locazioni proprio le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno di inclusione abitativa costituirebbe un grave vulnus alla coesione sociale quale bene dell'intera collettività.

Certi di una Vostra sollecita attenzione e azione, rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti  
( [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) - 3515420008 - 3894988460)

Distinti saluti  
Per il servizio antidiscriminazione  
avv. Paola Fierro



<sup>2</sup> Ricorso depositato in cancelleria l'8 gennaio 2020 (in G.U. n. 6 del 5.2.2020).

